



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
50 07 00
Il Direttore Generale

Ai Dirigenti delle UOD

500791

500706

500702

500710

500711

500712

500713

500714

LORO SEDI

Oggetto: riconoscimento dello Status di IAP definitivo

Con riferimento alle precedenti note di cui al prot.n.277243 del 12/06/2020 e prot. n.553962 del 23/11/2010 aventi ad oggetto “Proroga della validità dell’attestazione provvisoria di IAP” e “Ulteriore proroga validità attestazione provvisoria di IAP“ **si specifica che**, a seguito di richieste di chiarimento della UOD territoriale di Benevento, prot. n. 547918 del. 18/11/2020, **la DGR n.339/2008**, che disciplina il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale prescrive, al punto 10, che in caso di mancato possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi (Capacità e competenze professionali; dedicare all’esercizio delle attività agricole aziendali almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall’esercizio delle attività agricole aziendali), necessari al riconoscimento dello status di IAP, a richiesta dell’interessato, il Soggetto Attuatore di competenza, rilascia un attestato provvisorio, con una validità di 2 anni, periodo entro il quale, il richiedente si impegna a conseguire i requisiti previsti. Al riguardo la normativa nazionale fa riferimento ad un periodo di 24 mesi se non diversamente disciplinato dalle regioni.

Tanto premesso, considerato che i due anni sono necessariamente da intendersi come anni fiscali per la corretta verifica del reddito e del lavoro prestato all’agricoltura, l’istruttoria deve accertare che tutti i requisiti trasmessi dal richiedente siano stati raggiunti entro la scadenza del secondo anno fiscale.

Infine si specifica che non rileva la data di presentazione agli STP territoriali della domanda di riconoscimento dello IAP definitivo.

Dott. Filippo Diasco